

Esami di Stato Geologi 2017: la guida

Session, scadenze, requisiti, documentazione: tutto ciò che c'è da sapere sugli Esami di stato per geologi 2017

Giorgio Tacconi 9 maggio 2017



Gli Esami di Stato 2017 per l'abilitazione alla professione di Geologo sono stati indetti dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca con [Ordinanza n. 195 del 30 marzo 2017](#). Sono previste **due sessioni di esami**, nei mesi di **giugno e novembre**. Alle sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Sezioni

Nell'albo professionale dell'Ordine dei Geologi sono istituite la **sezione A** e la **sezione B**. Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di geologi; agli iscritti alla sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.

Per l'ammissione all'esame di Stato per la sezione A è richiesto il possesso della **laurea**

magistrale in una delle seguenti classi:

1. Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
2. Scienze geofisiche;
3. Scienze geologiche.

Per l'ammissione all'esame di Stato per la sezione B è richiesto il possesso della **laurea in Scienze della Terra** o il conseguimento di uno dei seguenti **diplomi universitari**:

- geologia,
- geologia per la protezione dell'ambiente,
- prospettore geologico.

Scadenze

I candidati possono presentare **domanda** presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria (in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'ordinanza ministeriale):

- alla prima sessione **non oltre il 23 maggio 2017**,
- alla seconda sessione **non oltre il 19 ottobre 2017**.

Date d'inizio degli esami:

Documentazione

La domanda, **in carta semplice**, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) **titolo di studio**: laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea ovvero diploma universitario ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

b) **ricevuta** dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione **non hanno completato il tirocinio** ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento** entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono accolte anche le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini, qualora il **Rettore o il Direttore** ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da **gravi motivi**, preventivamente indicati nei singoli bandi.

I candidati che conseguono il titolo accademico **successivamente alla scadenza** del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.